

LA RESPONSABILITA'

Il termine responsabilità deriva dal latino *respònsus*, participio passato del verbo *respòndere*, nel significato filosofico generale: impegnarsi a rispondere a qualcuno o a se stessi, dalle proprie azioni e dalle conseguenze che ne derivano. Ognuno di noi è sempre responsabile in ogni momento della sua vita e per ogni azione che compie.

Le nozioni generali di responsabilità, o meglio di fatti che attengono alla responsabilità, vengono date sia dal codice civile che dal codice penale

Il codice civile all'art. 2043 regola il risarcimento da fatto illecito: Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

L'art. 42 del Codice Penale, invece, regola la responsabilità penale: Nessuno può essere punito per un'azione o omissione, prevista dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà salvo i casi di delitto colposo espressamente previsti dalla legge. Si pensi, per quanto ci riguarda, al reato di lesioni colpose o peggio ancora di omicidio colposo. Il danneggiamento "colposo", invece, è stato recentemente depenalizzato e rappresenta una ipotesi di illecito amministrativo, comunque punito con una sanzione civile.

Possiamo parlare di responsabilità anche quando guidiamo una bicicletta? Anche se ci ritroviamo tra amici e decidiamo insieme per un percorso, magari in un sentiero poco conosciuto chiedendo ad uno del gruppo o a qualcun altro di accompagnarci?

Analizziamo la questione per capire insieme quali possono essere le risposte, che premetto sin d'ora essere affermative alla domanda.

Innanzitutto la bicicletta rientra tra le nozioni di veicolo ed è classificata come tale (velocipede) dal codice della strada. Motivo per il quale è soggetto all'applicazione delle norme e regolamenti previsti dallo stesso codice. Essendo un veicolo, come tutti i veicoli, può essere causa di danno o meglio, mezzo attraverso il quale si può provocare un danno a cose o a persone (art. 2054 codice civile: responsabilità da circolazione di veicoli = il conducente di un veicolo senza guide di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno).

Ma attenzione, rispondiamo anche per danni causati non necessariamente su strada, per esempio su sentieri, questa volta però ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cioè per fatto illecito, o addirittura, come vedremo più avanti, anche per fatto penale colposo. Molto interessante sapere al riguardo che, nonostante l'art. 1, co.2, del Codice della Strada limita l'applicazione delle norme e dei relativi provvedimenti alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade, tali norme, regole o principi, sono utilizzati dal giudice, civile o penale, anche al fine dell'accertamento di fatti avvenuti non sulla strada. Per esempio, il giudice può utilizzare le regole della precedenza, delle cautele nei confronti dei pedoni o di buona condotta di guida anche in caso di incidente verificatosi in un bosco o su un sentiero.

Altra questione da chiarire, che comunque trova già parte delle risposte negli argomenti sopra trattati, è quella della responsabilità dell'accompagnatore di escursioni in mountain bike. Al riguardo non vi sono norme specifiche pertanto trovano applicazione sia le norme civili che penali già indicate. Anche la giurisprudenza scarseggia e quella esistente, principalmente riferita all'accompagnamento in montagna ma per similitudine assimilabile alla disciplina della mountain bike, è abbastanza datata, anche se recentemente qualcosa, in peius, sembra purtroppo delinearsi.

Per accompagnamento si intende quell'attività con la quale un soggetto (accompagnatore) per professione, spirito associazionistico, amicizia, cortesia, o altro si unisce a più persone (accompagnati) accettando in modo espresso o tacito di offrire loro collaborazione e protezione in misura corrispondente alle proprie capacità e conoscenze, certificate o meno che siano, al fine di consentire o favorire l'escursione o l'attività in mountain bike. Vi sono quindi accompagnatori professionisti o volontari.

Gli accompagnatori professionisti sono qualificati a svolgere la disciplina prescelta, vi è cioè una presunzione di competenza, ovvero il possesso di capacità e conoscenze tecniche oltre che un adeguato bagaglio di esperienza. L'attività professionale è svolta abitualmente e con relativa continuità al fine di realizzare un guadagno o un lucro. In questo caso il rapporto professionale comporta una responsabilità contrattuale. Altro tipo di responsabilità prevista dal codice civile, ed esattamente dall'art. 1218, che prevede la responsabilità in cui incorre il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta.

Tale responsabilità (c.d. del debitore) si contrappone alla responsabilità extracontrattuale cioè quella da fatto illecito, già vista sopra (art. 2043 c.c.) e della quale ne risponde invece l'accompagnatore volontario, cioè quello di ambito associazionistico (es. capo gita, referente, organizzatore, ecc.) o accompagnatore occasionale per amicizia o per cortesia. Si tratta, quest'ultima, di una figura non qualificata, solitamente con effettive capacità ed esperienze frutto di un giudizio interno all'associazione o al gruppo che individua soggetti idonei a svolgere tale "incarico". Pertanto, gli accompagnati non potranno, in concreto, contare su una presunzione di "affidabilità" analoga a quella degli accompagnatori qualificati.

Affidabilità è il termine fulcro su cui si concentra la nostra attenzione e su cui si sostanzia l'oggetto della questione, cioè la responsabilità, in questo caso, dell'accompagnatore.

Il concetto di affidamento coincide con il significato corrente del termine: fare affidamento, cioè far conto sull'attenzione, sulla capacità, sulla garanzia fornita da altri, rimettersi all'altrui protezione.

L'accompagnatore, in linea di principio, non ha nessun obbligo giuridico di assumere l'incarico, ma se presta il proprio consenso automaticamente si impegna a fornire la propria diligente assistenza. Di conseguenza l'accompagnamento, di per sé, limita l'assunzione del rischio da parte degli accompagnati in misura rapportata al livello di affidamento. Quindi, la riduzione del rischio accettato dall'accompagnato sarà proporzionale al grado di affidamento che può essere riposto nel tipo di accompagnatore prescelto, individuato o volontario.

Pertanto, possiamo dire che l'accompagnamento determina una proporzionale responsabilità dell'accompagnatore, ove ne sussistano le condizioni. Condizioni che possono dipendere, evidentemente, anche dalla condotta dell'accompagnato in relazione alla subordinazione al potere direttivo in capo all'accompagnatore.

Di norma, non si avrà il fenomeno dell'accompagnamento nel caso di soggetti di pari capacità ed esperienza che decidono di compiere un'uscita insieme, di certo un dovere di solidarietà e di eventuale soccorso ma non di affidamento.

Ciò che determina quindi la responsabilità sono i concetti di affidamento, di capacità dei soggetti interessati, di qualificazione dell'accompagnatore, di obblighi, di incarichi, di subordinazione, di esperienze ed altro, tutti elementi comunque che "bilanciano" il rapporto tra l'accompagnatore e l'accompagnato.

Sulla base di tali ragionamenti si sono basati fundamentalmente le decisioni dei giudici chiamati a pronunciarsi su fatti che riguardano la responsabilità degli accompagnatori, altalenandosi ora più a favore di un soggetto ora più di un altro.

Nel 2012, una sentenza della Corte di Cassazione ha spostato l'asticella del rapporto di affidamento a favore della riduzione del rischio assunto dall'accompagnato. La sentenza riguarda un'escursione

alpinistica organizzata nell'ambito di un corso per principianti, nel caso di un infortunio, fortunatamente non grave, ad un allievo occorso nell'intraprendere una via ferrata. Per analogia anche la disciplina della mountain bike può essere considerata attività pericolosa alla pari di escursioni alpinistiche o simili.

In buona sostanza, ai sensi dell'art. 2050 del c.c. è spiegato nella sentenza, chi causa un danno nell'esercizio di un'attività pericolosa è tenuto al risarcimento del danno se non prova di aver adottato tutte le misure idonee per evitare un danno. Pertanto, indipendentemente dall'accettazione del rischio circa la pericolosità dell'escursione da parte dell'accompagnato, l'accompagnatore deve comunque prendere tutte le opportune misure precauzionali al fine di evitare l'evento dannoso. Precauzioni che poi saranno poste al vaglio del giudice in caso di suo interessamento alla questione.

Ma quello che ancor più ci colpisce di questa sentenza è che nel condannare al risarcimento il club il giudice ha affermato che il regime di volontariato e l'assenza di fine di lucro non esime né attenua la responsabilità degli accompagnatori, istruttori o responsabili del club. In buona sostanza afferma il principio che l'art. 2050 del c.c. è applicabile anche alle attività non aventi fine di lucro.

Ahinoi il vizio della società moderna di cercare un responsabile per ogni cosa che accade, dal modello americano, va radicandosi sempre più nella nostra cultura, anche in conseguenza del progressivo inasprimento del rigore con il quale legislazione e giurisprudenza si propongono di tutelare sempre più l'incolumità delle persone.

Quali soluzioni allora? La strada giusta già è stata compresa ed intrapresa dalla maggior parte delle associazioni. Possiamo provare a sintetizzarle.

- Abbassare quanto più possibile il grado di affidamento;
- Ampliare una corretta e chiara informativa sui rischi esistenti sull'attività della mountain bike e sull'adozione delle misure protettive;
- Segnalare all'esordio dei corsi e prima delle uscite i contenuti didattici, le modalità di esercitazione pratica e relativi rischi, responsabilizzando i neofiti alla diligente e scrupolosa osservanza delle prescrizioni impartite dagli accompagnatori/istruttori;
- Sottoscrivere clausole relative alla conoscenza dei rischi, delle informazioni ricevute e dell'impegno ad osservare le prescrizioni ricevute. Da non confondere con la sottoscrizione di esonero da responsabilità, inefficace ex lege (art. 1229 c.c.);

In tal modo, regolamentando e formalizzando il più possibile l'attività pericolosa vengono dati al giudice strumenti più chiari ed utili a rendere più agevole la verifica di eventuali responsabilità.

Non per ultimo, aiuta una buona polizza di responsabilità civile verso terzi per attività inerenti l'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative che tenga indenne i tesserati, il club ed i suoi organi per quanto siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento per danni cagionati a terzi.

Questo è quanto possiamo fare per assottigliare quel minimo ma pur esistente rischio che dobbiamo comunque accettare. Certamente, per non incorrere in responsabilità, il primo pensiero che ricorre è quello di estraniarsi dall'incarico di accompagnatore (ma chi me lo fa fare!), ma non è esattamente così, e lo sappiamo bene tutti noi. La nostra è una passione che ci accomuna, che ci fa stare bene con gli altri e con noi stessi, ci porta sollievo, benessere, ci fa diventare migliori.